



Consorzio per la zona industriale di Macomer

REGOLAMENTO ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI PRESSO IL DEPURATORE CONSORTILE DI MACOMER

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce i metodi delle attività relative all'accettazione dei rifiuti liquidi presso il Depuratore Consortile di Macomer (*di seguito denominato depuratore consortile*) gestito dal Consorzio per la Zona industriale di Macomer (*di seguito denominato Consorzio*) Le norme di cui ai presente titolo si applicano al trattamento, di rifiuti speciali liquidi compatibili con i processi biologici del depuratore consortile in regime di autorizzazione ai sensi dell'art.110 comma 2 del D.Lgs 152/06.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE

Possono essere trattati presso il depuratore consortile rifiuti liquidi speciali identificabili con i sotto elencati codici **CER**

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI	CODICE CER
RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI CARNE E PESCE ED ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	02 02 03
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA	02 05 01
	02 05 02
PERCOLATO DI DISCARICA, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02	19 07 03
RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI E RISANAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	19 13 08
RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DESTINATI AD ESSERE TRATTATI FUORI SITO soluzioni acquose di scarto diverse di quelle di cui alla voce 16 10 01	16 10 02
FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	19 08 05
MISCELA DI OLI E GRASSI PRODOTTA DALLA SEPARAZIONE OLIO/ACQUA, CONTENENTI ESCLUSIVAMENTE OLI E GRASSI COMMESTIBILI	19 08 09
FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	20 03 04

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI

1. Saranno ammesse al conferimento solamente ditte in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) *iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività di espurgo pozzi neri ed autotrasporto per conto terzi;*
 - b) *iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del D.Lgs 152/06;*

Nel caso il produttore effettui il trasporto con mezzi propri lo stesso dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) *iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06*
2. Il conferimento di rifiuti speciali liquidi per lo smaltimento dovrà essere autorizzato dal Consorzio;
 3. La domanda di autorizzazione al conferimento indirizzata al Consorzio dovrà contenere:
 - a) dati anagrafici del richiedente l'autorizzazione;
 - b) estremi identificativi (*targa, marca, modello, capacità in m³*) dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto della richiesta;
 - c) classificazione dei rifiuti speciali secondo Codice Europeo e descrizione dei rifiuti oggetto della richiesta di conferimento;
 - d) quantitativo medio che si presume verrà conferito (*m³/mese, m³/anno*)
 - e) estremi iscrizione Albo Gestori Ambientali della Ditta che deve effettuare il trasporto dei rifiuti liquidi;
 - f) copia del certificato d'analisi chimico fisica di caratterizzazione nei casi indicati al successivo comma 5;
 - g) dichiarazione sulle sostanze pericolose (allegato 1) per i casi indicati al successivo comma 7 ;
 - h) impegno a rispettare le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
 4. L'autorizzazione al conferimento può essere rilasciata al:
 - a) *produttore dei rifiuti speciali da trattare;*
 - b) *trasportatore dei rifiuti speciali da trattare;*
 - c) *intermediario.*
 5. Il Produttore del rifiuto, preliminarmente al primo conferimento, dovrà presentare un certificato di analisi chimico-fisica di caratterizzazione firmato da un professionista abilitato. Dopo il primo conferimento tale caratterizzazione dovrà essere effettuata almeno una volta all'anno. Sono esentati dal fornire l'analisi di caratterizzazione i produttori di rifiuti derivanti da impianti di trattamento e da vasche di accumulo di acque reflue domestiche.
 6. Le analisi di caratterizzazione relative ai rifiuti identificabili con il codice **CER 19 07 03** dovranno essere riferite ad un campionamento effettuato non oltre tre mesi prima della data del conferimento.

7. Le analisi di caratterizzazione chimico fisica dei rifiuti di cui al comma 6 dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima del conferimento al Consorzio e solo dopo autorizzazione, anche verbale, del Responsabile del Depuratore Consortile potrà essere effettuato il trasporto presso il depuratore consortile
8. Il Produttore del rifiuto dovrà attestare (**allegato 1**) che presso lo stabilimento che ha dato origine al rifiuto non vengono utilizzate e/o sono presenti nel ciclo produttivo le sostanze pericolose di cui all'art.2, lettera s) della Disciplina Regionale Scarichi (Delibera 69/25 del 10/12/08) Sono esentati dal fornire la dichiarazione sulle sostanze pericolose i produttori di rifiuti provenienti da attività alberghiere, ricettive e di ristorazione, da manutenzione di impianti di trattamento acque reflue domestiche e da industrie alimentari.
9. Qualora una Ditta autorizzata intenda effettuare variazioni significative o integrazioni alle informazioni (*nuovo reflu, integrazione elenco mezzi di trasporto, ecc.*) di cui al precedente *comma 3*, dovrà formulare una nuova istanza. Lo scarico dei rifiuti speciali potrà avvenire solamente dopo che sia stato apportato l'aggiornamento dell'autorizzazione al conferimento formalmente espresso dal Consorzio.
10. Il Consorzio ha facoltà di effettuare tutte le indagini, sopralluoghi, verifiche, analisi o qualsiasi altro controllo che riterrà necessario al fine di tutelare il buon funzionamento dei processi biologici delle linee di trattamento dell'impianto stesso.

ART. 4 – FORMULARI

I conferimenti di rifiuti speciali nelle more dell'applicazione del SISTRI saranno accompagnati dal Formulario di identificazione del Rifiuto (*secondo i disposti del Decreto Legislativo n° 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni*) debitamente compilato e sottoscritto dal produttore o dal trasportatore. Il titolare dell'autorizzazione al conferimento ed il trasportatore sono tenuti a conformarsi alle norme, anche future, della legislazione relativa alla tutela ambientale.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI AUTOMEZZI

Non sarà consentito l'accesso all'impianto da parte di automezzi diversi da elencati nell'autorizzazione al conferimento. Eventuali sostituzioni di automezzi già autorizzati per il trasporto di rifiuti, dovranno essere tempestivamente comunicati.

ART. 6 – CONTROLLI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. Il conferimento dei rifiuti liquidi dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. Per conferimenti di quantità superiore ai **20 m³/giorno** la Ditta conferente dovrà prendere accordi con il Responsabile del Depuratore almeno tre giorni prima della data in cui si intende effettuare il trasporto presso l'impianto.

3. Ogni automezzo dovrà essere dotato di idoneo raccordo per potersi allacciare alla bocchetta dell'impianto di trattamento bottini (*attacco Perrot DN 100*).
4. La Ditta conferente sarà responsabile di eventuali perdite e/o sversamenti di liquami dell'automezzo entro i confini dell'impianto e dovrà comunque porvi rimedio effettuando opportuni lavaggi ovvero rimborsando le spese sostenute dal Consorzio per ovviare eventuali danni.
5. Fino a quando l'impianto non sarà dotato di un sistema automatico di misurazione delle quantità conferite, le misurazioni saranno effettuate:
 - a) *tramite bindello di pesatura presso una pesa pubblica o presso impianto di pesatura concordato tra il Consorzio ed il titolare dell'autorizzazione al conferimento;*
 - b) *In base alla capacità volumetrica massima dell'automezzo di cui trattasi (vuoto per pieno); tale capacità potrà essere verificata (tramite pesatura all'automezzo pieno d'acqua e vuoto)*

Prima di accedere al punto di scarico, l'autista dell'automezzo dovrà sempre consegnare agli addetti all'impianto il previsto formulario e/o il dispositivo elettronico previsto dal SISTRI. Per poter accedere al punto di scarico, ogni automezzo dovrà seguire esclusivamente i percorsi indicati dal personale addetto all'impianto di depurazione. Le operazioni di scarico di ciascun automezzo potranno essere eseguite solamente dopo l'eventuale verifica del materiale trasportato, e comunque mai prima della verifica dell'autorizzazione al conferimento e del carico di cui trattasi.

10. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare, eseguendo opportune analisi, la corrispondenza di ciascun conferimento con quanto dichiarato dal titolare dell'autorizzazione al conferimento. Tale verifica potrà essere effettuata prima o durante le operazioni scarico. Qualora si riscontrasse, all'atto dello scarico, o anche successivamente, la non conformità del rifiuto conferito con quanto dichiarato ed autorizzato, il titolare dell'autorizzazione al conferimento sarà tenuto a rimuovere, caricare ed allontanare il carico in questione a proprie totali cure e spese, fatto salvo il riconoscimento e risarcimento di eventuali oneri aggiuntivi e/o danni sopportati dall'impianto, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità conseguente.
11. E' pieno diritto del Consorzio di poter campionare in qualsiasi momento e senza preavviso, il rifiuto speciale liquido scaricato. I costi di campionamento e di analisi sono a carico del titolare dell'autorizzazione al conferimento. In caso di discordanza fra i valori rilevati dal laboratorio incaricato dalla Ditta conferente e quelli rilevati dal laboratorio annesso all'impianto, valgono in ogni caso questi ultimi.

ART. 7 – PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ACCESSO

E' consentito l'accesso all'impianto di personale addetto al trasporto ed al personale viaggiante a bordo degli automezzi. E' vietato l'accesso all'impianto a tutti coloro i quali non siano stati appositamente autorizzati dalla Direzione del Depuratore Consortile

ART. 8 – CIRCOLAZIONE INTERNA

1. Per la circolazione interna ed esterna, di accesso e uscita dall'impianto, si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata e/o i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti da parte del personale dell'impianto.
2. In tutta l'area dell'impianto la velocità massima consentita è di 10 Km./h e comunque tale da non costituire mai pericolo per gli operatori né per chiunque si trovi all'interno dell'area.
3. Il personale della Ditta conferente dovrà inoltre rispettare rigorosamente tutte le norme di sicurezza vigenti presso l'impianto di depurazione.

ART. 9 – OPERAZIONE DI SCARICO

1. Le operazioni scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato in servizio presso l'impianto di depurazione.
2. Il Consorzio declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del Consorzio, del conferente, e/o di terzi che potessero verificarsi per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del titolare dell'autorizzazione al conferimento e/o da parte di terzi da questi autorizzati.
3. Durante la fase di scarico gli autisti dovranno attenersi alle seguenti regole:
 - evitare fuoriuscite di rifiuti dalla piazzola di scarico ;
 - non allontanarsi dall'area di scarico (è vietato salire su qualsiasi vasca dell'impianto e girare per lo stesso);
 - astenersi da fumare e/o usare fiamme libere all'interno di tutta l'area dell'impianto;
 - rispettare le prescrizioni di sicurezza ed il buon senso nell'eseguire le operazioni scarico del rifiuto liquido.

ART. 10 – EFFICIENZA AUTOMEZZI

1. Tutti gli automezzi autorizzati al conferimento dovranno essere in condizioni di regolare efficienza e di provata sicurezza di guida. Inoltre non dovranno mai presentare problemi di tenuta di alcun rifiuto liquido.

2. Il personale conducente degli automezzi ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'impianto, di controllare che tutto il rifiuto liquido sia stato scaricato; in caso contrario dovrà eseguire le opportune operazioni affinché tutto il materiale conferito venga scaricato come previsto.
3. Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiuse tutte le saracinesche di scarico dei rifiuti.

ART. 11 – DOCUMENTI SCARICO

1. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti dovranno presentarsi muniti di:
 - Formulario debitamente compilato e/o dispositivo elettronico previsto dal SISTRI
 - Eventuale bindello di pesatura
 - Copia di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali o eventuali autorizzazioni transitorie
 - Copia analisi di caratterizzazione del rifiuto quando richiesta
2. Effettuata la verifica dei documenti, l'automezzo, secondo le istruzioni impartite dal personale del depuratore consortile, si potrà avviare alla piazzola di scarico, se libera; in caso contrario attenderà il proprio turno nel piazzale dell'impianto.

ART. 12 – ORARI PER I CONFERIMENTI

L'orario di accesso all'impianto è di norma così stabilito:

dal lunedì al venerdì	dalle ore 7,30	alle ore 16,00;
il sabato	dalle ore 8,00	alle ore 11,00;

Eventuali variazioni di orario dovranno essere concordate con il Responsabile del Depuratore Consortile.

ART. 13 – SICUREZZA

1. Tutto il personale a bordo degli automezzi sarà obbligato a:
 - Non fumare e/o non accendere torce a combustibile liquido o solido, non introdurre sostanze infiammabili in tutta l'area dell'impianto
 - Non allontanarsi dall'automezzo e dalla piazzola durante le operazioni di scarico
 - Durante la permanenza in impianto attenersi alle norme di sicurezza vigenti ed al presente regolamento
2. In caso di inosservanza ripetuta di quanto sopra, è facoltà del gestore dell'impianto proporre al titolare dell'autorizzazione all'esercizio di procedere alla revoca dell'autorizzazione al conferimento.

ART. 14 – RISPETTO REGOLAMENTO

Tutto il personale addetto all'impianto nonché il personale a bordo degli automezzi autorizzati al conferimento ha l'obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.

ART. 15 – TARIFFE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI

1. Il Consorzio, nelle more dell'applicazione dell'articolo 110 comma 6 del Decreto Legislativo 152/06, fissa le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti conferiti al depuratore consortile mediante auto spurgo.
2. Le tariffe adottate sono differenziata in base ai codici CER dei rifiuti ed al luogo provenienza.
3. Ogni modifica delle tariffe fissate verrà comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento alle Ditte autorizzate al conferimento, entro 15 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione; la nuova tariffa verrà applicata per i rifiuti conferiti a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della suddetta comunicazione.

ART. 16 – PAGAMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI

1. Per il servizio di trattamento presso il depuratore consortile tutti i rifiuti speciali che vengono conferiti all'impianto mediante autospurgo sono soggetti al pagamento della specifica tariffa.
2. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità stabilite e descritte nell'autorizzazione al conferimento.
3. La fatturazione avrà cadenza mensile: l'utente è tenuto al pagamento del canone entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, per l'omesso o ritardato pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20% del canone stesso.
4. Qualora il ritardo del pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, fermo restando il pagamento di quanto dovuto

ART. 17 – SANZIONI, SOSPENSIONI E DIVIETO DI CONFERIMENTO

1. Nel caso che il soggetto autorizzato al conferimento non ottemperi a quanto previsto dal presente regolamento, qualora il fatto non sia punito da disposizione penale e salva l'applicazione del principio di specialità (art. 9 Legge 689/81) per le violazioni a leggi e/o regolamenti richiamati dallo stesso, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00. In caso di reiterazione della violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 689/81. Alla seconda violazione accertata, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio emetterà ordinanza di sospensione dell'autorizzazione al conferimento per giorni quindici. In caso di ulteriori violazioni, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al conferimento e di sospendere ogni ulteriore conferimento.

2. Qualora il soggetto autorizzato, o la Ditta conferente, consegna un liquame non compatibile o pericoloso, il Tecnico Responsabile, non appena in possesso dei risultati analitici, sospenderà immediatamente qualsiasi conferimento da parte della Ditta responsabile. Analogamente a quanto previsto al comma 1, saranno applicate le sanzioni e le penalità ivi previste.
3. Sono fatte salve le azioni penali previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela ambientale.

ART. 18 – RIFERIMENTO ALLE NORME VIGENTI

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente regolamento, si rimanda e ci si conforma alle norme di Legge ai regolamenti vigenti, sia in ambito nazionale che locale.

SOMMARIO

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI

ART. 4 – FORMULARI

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI AUTOMEZZI

ART. 6 – CONTROLLI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

ART. 7 – PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ACCESSO

ART. 8 – CIRCOLAZIONE INTERNA

ART. 9 – OPERAZIONE DI SCARICO

ART. 10 – EFFICIENZA AUTOMEZZI

ART. 11 – DOCUMENTI SCARICO

ART. 12 – ORARI PER I CONFERIMENTI

ART. 13 – SICUREZZA

ART. 14 – RISPETTO REGOLAMENTO

ART. 16 – TARIFFE PER I, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI

ART. 17 – PAGAMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI

ART. 18 – SANZIONI, SOSPENSIONI E DIVIETO DI CONFERIMENTO

ART. 19 – RIFERIMENTO ALLE NORME VIGENTI